



# **COMUNE DI RECOARO TERME**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 15.11.2019)

# INDICE

Titolo I – Il Referendum consultivo

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Il comitato promotore della richiesta di referendum consultivo

Articolo 3 – Formulazione del quesito da sottoporre a referendum consultivo

Articolo 4 – Giudizio di ammissibilità

Articolo 5 – Raccolta e controllo delle firme

Articolo 6 – Deposito della richiesta di referendum e controllo delle firme

Articolo 7 – Indizione del referendum consultivo

Articolo 8 – Pubblicità della indizione del referendum consultivo

Articolo 9 – Disciplina della propaganda referendaria

Articolo 10 – Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli elettori alle sezioni

Articolo 11 – Designazione dei rappresentanti

Articolo 12 – Seggio centrale per il referendum e Commissione Elettorale Comunale

Articolo 13 – Esito e proclamazione del referendum consultivo popolare

Titolo II – La partecipazione al procedimento

Capo I – Istanze, petizioni e proposte

Articolo 14 – Istanze e Petizioni

Articolo 15 – Proposte – ambito di applicazione

Capo II – Consultazione della popolazione

Articolo 16 – Forme delle consultazioni

Articolo 17 – Invito per le consultazioni

Articolo 18 – Organismi di partecipazione

Articolo 19 – Libere forme associative locali

Titolo III – Disposizioni varie, finali e transitorie

Articolo 20 – Disposizioni varie e finali

Articolo 21 – Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **(Il Referendum consultivo)**

### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo III, Capo IV dello Statuto del Comune di Recoaro Terme.

##### **Art.2 – Il comitato promotore della richiesta di referendum consultivo**

1. I cittadini che intendano raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 80 (ottanta), in comitato innanzi ad un notaio o al Segretario Generale. Gli uffici elettorali verificano il loro possesso dell'elettorato attivo nell'ambito del Comune di Recoaro Terme.

2. Le comunicazioni e la trasmissione degli atti al comitato promotore, nonché gli interventi dello stesso, si intendono riferiti, ai sensi del presente regolamento, al presentatore ufficiale, intendendosi come tale il componente del comitato promotore che consegna copia dell'atto costitutivo e il quesito referendario al Segretario Generale del Comune.

3. I cittadini che intendono sostenere la richiesta contraria a quella presentata dal comitato promotore si costituiscono in comitato con le medesime modalità e forme indicate al comma 1, a partire dalla data di inizio e fino al trentesimo successivo al termine della raccolta firme.

4. Ai sensi dell'art. 44, comma 1, dello Statuto comunale il numero delle firme necessarie per proporre un referendum consultivo è pari ad un quarto degli elettori risultanti alla data di costituzione del comitato promotore.

5. Il referendum consultivo può altresì essere richiesto dai due terzi dei consiglieri comunali assegnati, che nel caso di specie formano il comitato promotore.

##### **Art.3 – Formulazione del quesito da sottoporre a referendum consultivo**

1. Il comitato promotore deve depositare il quesito referendario avanti al Segretario Generale del Comune che ne dà atto con verbale.

2. Al momento del deposito, il quesito referendario deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, dei contenuti e delle finalità della stessa.

3. Il quesito referendario deve riferirsi a materia ammissibile a norma dell'art. 44 dello Statuto comunale, e deve rispondere a requisiti di chiarezza, univocità, completezza, tali da consentire la scelta favorevole o contraria al quesito medesimo.

##### **Art.4 – Giudizio di ammissibilità**

1. Entro 5 (cinque) giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario lo trasmette al Consiglio Comunale per il giudizio di ammissibilità.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del quesito referendario, il Consiglio Comunale giudica l'ammissibilità dello stesso.

## **Art. 5 – Raccolta e controllo delle firme**

1. Acquisito il giudizio di ammissibilità, il comitato promotore indica al Sindaco il periodo di tempo richiesto per procedere alla raccolta delle firme degli aventi diritto al voto. Tale periodo deve essere contenuto nel limite di 90 (novanta) giorni consecutivi a partire dal giorno di ricezione del giudizio di ammissibilità da parte del Consiglio Comunale, esclusi, sia per la raccolta che per il conteggio, i giorni dal 1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
  2. La raccolta delle firme viene effettuata a cura del comitato promotore, su appositi moduli stampa predisposti dal Comune, datati e vidimati dal Segretario Generale o da un suo delegato, e riportanti il testo della proposta referendaria, nonché le generalità del presentatore ufficiale.
  3. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza a Recoaro Terme del firmatario.
  4. L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute sul foglio. Qualora il sottoscrittore non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà del sottoscrittore e ne dà atto con processo verbale nel modulo per la raccolta delle firme.
  5. Le prestazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori di referendum sono svolte dal Segretario Generale, dai Consiglieri Comunali e dagli impiegati del Comune incaricati dal Sindaco, nella sede del proprio ufficio nel rispetto del normale orario di ufficio. Gli impiegati legittimati all'autenticazione delle firme possono, se disponibili, svolgere la prestazione fuori della sede comunale e fuori dell'orario di servizio, senza alcun onere per il Comune.
- I Consiglieri Comunali possono raccogliere le firme in data, orario e luogo a loro scelta.

## **Art. 6 – Deposito della richiesta di referendum e controllo delle firme**

1. I fogli della richiesta di referendum con le firme raccolte devono essere consegnati, a cura di almeno tre membri del comitato promotore, entro le ore 12,30 del secondo giorno successivo a quello ultimo valido per la raccolta stessa al Segretario Generale che ne redige processo verbale rilasciandone copia autentica. Se il giorno è festivo, il termine è prorogato al giorno successivo. Se il giorno è un sabato, il termine è prorogato al lunedì successivo. Il verbale di consegna viene pubblicato a cura della Segreteria Generale sul sito internet del Comune.
2. La Segreteria Generale del Comune procede nei trenta giorni successivi al deposito della richiesta di referendum, tramite l'ufficio elettorale, al controllo delle firme.
3. L'ufficio elettorale verifica che le firme autenticate appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che esse siano pari o superiori al numero prescritto dall'articolo 44 dello Statuto.
4. Entro 5 (cinque) giorni dalla verifica delle firme a cura dell'ufficio elettorale, il Sindaco dà comunicazione al comitato promotore dell'esito della verifica della richiesta di referendum, e dichiara ammessa o non ammessa la richiesta stessa.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum.

## **Art. 7 – Indizione del referendum consultivo**

1. Il Sindaco, in base all'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum dichiarate ammissibili, indice, con propria ordinanza, immediatamente eseguibile, da emanare entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della dichiarazione di ammissibilità, il referendum, fissando il periodo delle operazioni di voto nel rispetto di quanto indicato dall'art. 44, comma 6, dello Statuto comunale.

2. L'ordinanza di indizione dei referendum deve essere pubblicata almeno 60 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto. L'ordinanza di indizione dei referendum viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio, in altri luoghi pubblici e negli spazi riservati alle affissioni comunali.

#### **Art. 8 – Pubblicità della indizione del referendum consultivo**

1. Dell'indizione del referendum consultivo viene data adeguata informazione, a carico del Comune, fino alla votazione, mediante pubblicazione per manifesti, pubblicazione di avviso a stampa presso tutte le sedi del Comune, nella bacheche comunali e nel suo portale internet.

#### **Art. 9 – Disciplina della propaganda referendaria**

1. Il periodo utile per la propaganda referendaria ha inizio dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del comitato del giudizio di ammissibilità e termina alle ore 24 del giorno antecedente la costituzione dei seggi.

2. Il comitato promotore, gli altri eventuali comitati e i Gruppi Consiliari, previa dichiarazione di supporto delle motivazioni del SÌ o del NO questi ultimi rappresentati dai rispettivi Capigruppo, possono fruire gratuitamente degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda.

Gli spazi e le modalità per la propaganda sono regolati dalle norme per la propaganda elettorale.

#### **Art. 10 – Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli elettori alle sezioni**

1. Per quanto concerne l'individuazione delle sezioni elettorali, la composizione dei relativi seggi, la costituzione del seggio, le operazioni di voto, lo scrutinio, la formazione dei plichi, si fa riferimento alla normativa regolatrice della consultazione per i referendum popolari nazionali.

#### **Art. 11 – Designazione dei rappresentanti**

1. Il giorno antecedente la data di inizio della votazione il Sindaco decide sulle domande, presentate entro il giorno prima da parte dei sostenitori delle ragioni del SÌ e del NO, o dei singoli partiti ovvero gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, dirette ad ottenere che un proprio rappresentante, che deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, possa assistere alle operazioni di scrutinio.

2. Per i sostenitori, gli avversari, nonché per ciascun partito ovvero gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale non può essere ammesso più di un rappresentante per ogni seggio.

#### **Art.12 – Seggio centrale per il referendum e Commissione Elettorale Comunale**

1. Presso la sede municipale è costituito il seggio centrale per il referendum consultivo. Ne assume le funzioni la Commissione Elettorale Comunale.

2. Il seggio centrale, entro la giornata successiva alla chiusura delle operazioni di scrutinio procede, facendosi assistere da personale comunale, all'accertamento del risultato della votazione previo riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

3. La Commissione Elettorale Comunale

- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- raccoglie i dati provenienti dai seggi;

- definisce ogni altro adempimento necessario per lo svolgimento del referendum consultivo.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale Comunale, contro qualsiasi decisione, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale Comunale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

4. Delle operazioni del seggio centrale viene redatto e sottoscritto verbale che viene immediatamente trasmesso al Sindaco.

### **Art. 13 – Esito e proclamazione del referendum consultivo popolare**

1. Il referendum consultivo si intende validamente attuato se al voto ha partecipato almeno la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Successivamente alla ricezione dei verbali e dei documenti da parte della Commissione Elettorale Comunale il Sindaco riscontra, singolarmente per ciascun referendum popolare indetto, il risultato del referendum consultivo popolare, constatandone la validità ed il risultato.

2. Il Sindaco, entro 24 ore dal riscontro di cui all'articolo precedente dà obbligatoriamente pubblica e formale comunicazione del risultato del referendum attraverso sua apposita ordinanza pubblicata all'albo pretorio.

3. Gli effetti giuridici derivanti dall'esito del referendum sono disciplinati dalle relative norme statutarie (art. 44).

## **TITOLO II (La partecipazione al procedimento)**

### **Capo I (Istanze, Petizioni, proposte)**

#### **Art. 14 – Istanze e Petizioni**

1. I cittadini, singoli o associati residenti o domiciliati nel Comune, possono presentare le istanze di cui all'articolo 40 dello Statuto esclusivamente su argomenti di interesse pubblico o diffuso.

2. I cittadini, in numero minimo di 20, possono presentare le petizioni di cui all'articolo 41 dello Statuto per far presenti comuni necessità o per promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi.

3. La sottoscrizione delle petizioni avviene in moduli forniti e vidimati dal Comune e devono essere autenticate.

4. L'esame delle istanze e delle petizioni avviene con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 43 dello Statuto comunale.

#### **Art. 15 – Proposte – ambito di applicazione**

1. I cittadini, in numero minimo di 50, possono esercitare l'iniziativa di atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 dello Statuto comunale mediante presentazione di proposte di deliberazione.

2. La sottoscrizione delle proposte avviene in moduli forniti e vidimati dal Comune e devono essere autenticate.

3. L'esame delle proposte avviene con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 43 dello Statuto comunale.

## **Capo II** **(Consultazione della Popolazione)**

### **Art. 16 – Forme delle consultazioni**

1. Le consultazioni, previste dall'articolo 45 dello Statuto, possono essere effettuate, tra l'altro:
  - a) mediante assemblea pubblica;
  - b) mediante sondaggi per mezzo di questionari.

### **Art. 17 – Invito per le consultazioni**

1. L'invito per le consultazioni è diramato dal Sindaco.
2. Il Consiglio e/o la Giunta comunale, a seconda che la consultazione riguardi materia di propria competenza nella delibera di indizione della consultazione individua i tempi, i modi e gli strumenti operativi della consultazione, nel rispetto dell'articolo 45 dello Statuto comunale.

### **Art. 18 – Organismi di partecipazione**

1. Gli organismi di partecipazione esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.
2. Il Consiglio Comunale nella delibera istitutiva ne specifica la composizione, le procedure di convocazione e di voto, i provvedimenti sui quali esprime pareri obbligatori.
3. Gli organismi di partecipazione sono formati dai soggetti maggiormente rappresentativi, tenendo conto, per quanto riguarda le associazioni e le organizzazioni, del numero degli aderenti e della continuità nel tempo delle iniziative.
4. Il Consiglio Comunale può eleggere quale presidente dell'organismo di partecipazione anche persona particolarmente rappresentativa dell'organismo stesso nell'ambito delle materie cui è finalizzata l'azione, non facente parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

### **Art. 19 – Libere forme associative locali**

1. Rientrano tra le libere forme associative locali i Fiduciari di via o Contrada.
2. Il Sindaco può avvalersi dei Fiduciari di via o Contrada nominati tra i Cittadini elettori della Frazione e della Contrada che non ricoprono cariche pubbliche e che offrono, senza oneri per il Comune, la propria disponibilità a rappresentare gli interessi e a promuovere la cura della propria via o contrada in collaborazione con i residenti. Nel caso di più persone disponibili per la medesima via o contrada, verrà nominata la persona più anziana di età.
3. Ai fini dell'individuazione dei Fiduciari di via o Contrada il territorio è suddiviso come segue:
  - 1) Centro zona A (\_\_\_\_\_)
  - 2) Centro zona B (\_\_\_\_\_)
  - 3) Bonomini
  - 4) Facchini
  - 5) Rovegliana
  - 6) Merendaore
  - 7) Storti e Parlati
  - 8) Valcalda
  - 9) Fongara

10) Recoaro Mille e Montagnole

11) Campogrosso

4. Su richiesta dell'Amministrazione comunale i Fiduciari esprimono il loro parere preventivo, ma non vincolante su:

- approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti riguardanti la Frazione;
- piani di viabilità e piani commerciali per la parte riguardante la Frazione;
- progetti preliminari di lavori pubblici interessanti la Frazione;
- progetti di valorizzazione turistica interessanti la Frazione;
- istituzione, modifica, sospensione o cessazione di pubblici servizi di interesse per la Frazione;

5. I Fiduciari hanno la facoltà di sottoporre all'Amministrazione comunale qualsiasi proposta inerente le problematiche della Frazione. Tali proposte sono qualificate dal coinvolgimento dei Cittadini e dall'attenzione al territorio della Frazione.

6. Il Sindaco garantisce il vaglio delle proposte ed entro 30 giorni può convocare i Fiduciari di via o Contrada interessate per avviare lo studio delle proposte e l'eventuale coinvolgimento degli Assessori competenti.

7. I Fiduciari di via o Contrada promuovono iniziative finalizzate alla cura e alla tutela del proprio territorio ed allo sviluppo del suo tessuto sociale, elaborando programmi e realizzando interventi attraverso la più ampia partecipazione dei suoi abitanti.

### **TITOLO III** **(Disposizioni varie, finali e transitorie)**

#### **Art. 20 – Disposizioni varie e finali**

1. Il Sindaco può delegare ad un Assessore le funzioni a lui attribuite dal presente regolamento. Analogamente il Segretario Generale del Comune può delegare a uno o più funzionari del Comune le funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento.

2. Il procedimento referendario non può essere iniziato, e se iniziato deve essere sospeso, in caso di scioglimento del Consiglio Comunale; va comunque completata, se avviata, la fase di raccolta e controllo delle firme, e di deposito della richiesta di referendum di cui agli articoli 5 e 6. Il procedimento referendario riprende a decorrere dal 30° giorno successivo alla nomina della nuova Giunta Comunale.

3. Ogni conflitto che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione delle norme che disciplinano il procedimento referendario è sottoposto al giudizio del Consiglio Comunale.

4. Le liste di sezione usate per la consultazione e le schede (votate o non) costituiscono a tutti gli effetti scarto di archivio.

#### **Articolo 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento e le sue successive modifiche entreranno in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale sono stati approvati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che risultino in contrasto con il presente regolamento; in particolare viene abrogato il Regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi popolari approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.01.2008..